

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2475

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato RUBANO

Disposizioni per l’esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo concernenti i crediti di lavoro, limitatamente alle componenti contributive di natura retributiva, e le spese processuali dei lavoratori già dipendenti da cessati consorzi intercomunali per la gestione dei rifiuti nel territorio della provincia di Benevento

Presentata il 20 giugno 2025

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La presente proposta di legge reca disposizioni volte a dare piena, completa ed effettiva esecuzione alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) nelle cause Barricella e altri contro Italia (20 ottobre 2022) e Pronto Interventi SIDA di Butera Francesco e altri contro Italia, Callisto e altri contro Italia, Riccio e altri contro Italia (23 gennaio 2025), agli impegni assunti dallo Stato italiano nel corso dei relativi procedimenti attraverso dichiarazioni unilaterali volte alla risoluzione amichevole delle controversie e alle relative sentenze nazionali passate in giudicato a esse sottese, concernenti i crediti di lavoro, limitatamente alle componenti di natura retributiva e alle spese processuali dei lavoratori già dipendenti dei disciolti consorzi intercomunali per la

gestione dei rifiuti, cosiddetti « consorzi di bacino », già operanti nel territorio della provincia di Benevento, e successivamente posti in liquidazione o comunque risultati incapienti. La presente proposta di legge trae spunto dalle indicazioni contenute nella relazione al Parlamento sullo stato di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo nei confronti dell’Italia per l’anno 2022 (Doc. LXXXIV, n. 2) e dalla risposta del Governo all’interrogazione a risposta scritta 4-03102 presentata alla Camera dei deputati l’8 luglio 2024.

La presente proposta di legge si compone di cinque articoli.

L’articolo 1 reca le finalità e l’ambito di applicazione della legge, le cui disposizioni sono finalizzate a dare piena, completa ed effettiva esecuzione alle summenzionate sen-

tenze della CEDU, agli impegni assunti dallo Stato nel corso dei relativi procedimenti attraverso dichiarazioni unilaterali volte alla risoluzione amichevole delle controversie e alle relative sentenze nazionali passate in giudicato e ad esso sottese.

Le disposizioni si applicano ai crediti certi, liquidi ed esigibili, comprensivi della sorte capitale a titolo di retribuzione, interessi legali come maturati e riconosciuti nei titoli esecutivi e rivalutazione monetaria ove spettante, nonché alle spese processuali liquidate nei medesimi titoli esecutivi nazionali che hanno costituito la base per i ricorsi alla CEDU o per le dichiarazioni unilaterali dello Stato, dovuti ai lavoratori sopra citati o ai loro eredi aventi causa.

L'articolo 2 prevede che lo Stato, in quanto responsabile in via sussidiaria per la mancata esecuzione delle sentenze nazionali da parte di enti pubblici o ad essi riconducibili, per il tramite del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, provvede al pagamento diretto ai lavoratori aventi diritto, o ai loro eredi, delle somme nette dovute a titolo di crediti retributivi, comprensivi di interessi e rivalutazione monetaria, e di spese processuali liquidate nei titoli esecutivi nazionali. Si prevede inoltre che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definiti le modalità operative, improntate a massima semplificazione e celerità, per la presentazione delle istanze, i criteri per la rapida verifica dei titoli esecutivi e della loro attuale efficacia, nonché le procedure per la liquidazione e l'erogazione delle somme, garantendo la massima trasparenza e prevedendo un termine massimo perentorio di sessanta giorni per la

conclusione del procedimento di pagamento. Si prevede altresì che i pagamenti effettuati estinguono integralmente ogni pretesa fondata sui medesimi titoli esecutivi.

L'articolo 3 reca alcune deroghe e disposizioni speciali. In particolare, si prevede che per le finalità della legge, e limitatamente al soddisfacimento dei crediti dei lavoratori di cui all'articolo 1, non trovano applicazione le disposizioni relative all'impignorabilità dei fondi di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e all'articolo 2, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3697 del 29 agosto 2008, né altre disposizioni legislative o regolamentari che prevedano vincoli di impignorabilità o insequestrabilità su somme destinate, a qualsiasi titolo, ai consorzi o ai comuni soci.

Le procedure di liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali riguardanti i suddetti consorzi non sono ostative al pagamento diretto dei crediti dei lavoratori, i quali sono soddisfatti in via prioritaria e al di fuori delle predette procedure per quanto attiene all'intervento statale disciplinato dalla legge.

L'articolo 4 prevede la surrogazione dello Stato nei diritti e nelle azioni spettanti ai lavoratori soddisfatti e l'intervento nella liquidazione consortile. Tale surrogazione opera esclusivamente nei confronti dei consorzi di cui all'articolo 1 posti in liquidazione.

L'articolo 5 reca le disposizioni finanziarie, prevedendo oneri finanziari per l'attuazione della legge, stimati in 25 milioni di euro per l'anno 2025, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Finalità, oggetto e ambito di applicazione)

1. La presente legge reca disposizioni finalizzate a dare piena, completa ed effettiva esecuzione alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo concernenti i crediti di lavoro, limitatamente alle componenti contributive di natura retributiva, e le spese processuali dei lavoratori già dipendenti da cessati consorzi intercomunali per la gestione dei rifiuti nel territorio della provincia di Benevento.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano ai crediti certi, liquidi ed esigibili dovuti ai lavoratori aventi diritto o ai loro eredi aventi causa, comprensivi della sorte capitale a titolo di retribuzione, interessi legali, come maturati e riconosciuti nei titoli esecutivi, e rivalutazione monetaria ove spettante, nonché alle spese processuali liquidate nei medesimi titoli esecutivi, accertati con sentenze nazionali passate in giudicato rimaste non eseguite e che hanno costituito la base per le pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo di cui al comma 1.

Art. 2.

*(Modalità di liquidazione
e pagamento dei crediti)*

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, provvede al pagamento diretto ai lavoratori aventi diritto e ai loro eredi aventi causa delle somme nette dovute a titolo di crediti di cui all'articolo 1, comma 2, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 2.

2. Con decreto del Ministro dell'economia delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, da adot-

tare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite modalità semplificate e celeri per la presentazione delle istanze da parte dei lavoratori aventi diritto o dei loro eredi aventi causa, corredate dei titoli esecutivi e di ogni altro documento idoneo a comprovare il diritto, nonché i criteri per la verifica della validità ed efficacia dei titoli esecutivi e le procedure per la liquidazione e il pagamento delle somme dovute, che devono garantire la massima trasparenza ed essere concluse entro un termine perentorio di sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Le istanze di cui al primo periodo possono essere presentate anche dal legale che ha assistito i lavoratori.

3. Le somme di cui al comma 1 sono erogate al netto delle ritenute fiscali di legge, che sono versate dal Ministero dell'economia e delle finanze.

4. I pagamenti effettuati ai sensi del presente articolo estinguono integralmente ogni pretesa dei lavoratori o dei loro eredi aventi causa fondata sui medesimi titoli esecutivi per le componenti retributive, gli interessi, la rivalutazione monetaria e le spese processuali liquidate e corrisposte, nei confronti dello Stato, dei consorzi in liquidazione e dei comuni soci.

Art. 3.

(Deroghe e disposizioni speciali)

1. Per le esclusive finalità della presente legge, e limitatamente al soddisfacimento dei crediti di cui all'articolo 1, non si applicano le disposizioni relative all'impignorabilità dei fondi di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e all'articolo 2, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3697 del 29 agosto 2008, né ogni altra disposizione che preveda vincoli di impignorabilità o al sequestro di somme destinate, a qualsiasi titolo, ai consorzi di cui al medesimo articolo 1 o ai comuni soci.

2. Le procedure di liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concor-

suali riguardanti i consorzi di cui all'articolo 1 non sono ostative al pagamento diretto dei crediti ai sensi dell'articolo 2, che sono soddisfatti in via prioritaria e al di fuori delle procedure medesime.

Art. 4.

(Surrogazione dello Stato nei diritti dei lavoratori e intervento nella liquidazione consortile)

1. Lo Stato, per il tramite del Ministero dell'economia e delle finanze è legalmente surrogato, per l'intero importo delle somme effettivamente corrisposte ai sensi dell'articolo 2, nei diritti e nelle azioni spettanti ai lavoratori soddisfatti. La surroga opera esclusivamente nei confronti dei consorzi di cui all'articolo 1, posti in liquidazione.

2. L'Avvocatura generale dello Stato provvede all'insinuazione del credito derivante dalla surroga di cui al comma 1 nello stato passivo della liquidazione del competente consorzio, secondo le procedure tempo per tempo vigenti per la liquidazione degli enti pubblici e dei consorzi tra enti locali. Il soddisfacimento del credito dello Stato avviene in sede di riparto delle attività della liquidazione consortile, tenuto conto della progressiva attuazione del nuovo assetto di gestione integrata dei rifiuti urbani nella regione Campania, di cui alla legge regionale 26 maggio 2016, n. 14.

3. L'Avvocatura generale dello Stato promuove, entro centottanta giorni dal pagamento delle somme, ogni azione utile per l'ammissione del credito di cui al comma 1 al passivo della liquidazione consortile e per la tutela della posizione dello Stato nelle relative procedure.

4. Le somme recuperate in sede di riparto sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al reintegro delle risorse utilizzate per i pagamenti di cui all'articolo 2.

5. La regione Campania è tenuta a fornire al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Avvocatura generale dello Stato, entro novanta giorni dalla richiesta, la documentazione e le informazioni necessarie per l'esercizio dell'azione di cui al presente

articolo, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale e debitoria, ai bilanci, ai piani di riparto già approvati o in corso di definizione, e alla composizione della massa passiva dei consorzi di cui all'articolo 1.

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

PAGINA BIANCA



19PDL0149400